



ORDINANZA SINDACALE N°33 DEL 20 maggio 2020

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, c.4 e 54, c.4 e 4-bis, D.lgs. 267/2000 - per il contenimento del rischio di diffusione del “CORONA VIRUS” – CHIUSURA PARCHI GIOCO PUBBLICI COMUNALI.

IL SINDACO

VISTO il D.L. n. 33 del 16/05/2020 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid – 19”;

VISTO il D.P.C.M. del 17 Maggio 2020 ad oggetto “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A02717)” ed in particolare l’articolo 1 lett. b) *“l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8”*;

VISTO l’all.to 8 al D.P.C.M. del 17/05/2020 che pone a carico del gestore dei parchi tra l’altro la manutenzione, il controllo degli accessi, la pulizia e l’igienizzazione degli arredi;

VISTA l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Liguria n. 30 del 17/05/2020 che fa salvi i poteri dei sindaci di disporre, con proprie ordinanze, eventuali chiusure temporanee di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

DATO ATTO che non sussistono le condizioni per garantire la distanza interpersonale di sicurezza, il controllo degli accessi e l’igienizzazione dei giochi e degli arredi all’interno dei parchi gioco comunali;

RITENUTO, pertanto, opportuno intervenire disponendo il permanere della chiusura al pubblico di tutti le aree attrezzate a gioco ubicate all’interno dei parchi pubblici comunali di Bolano, Ceparana e Montebello di Mezzo fino a nuove disposizioni;

VISTI:

- l’art. 32 della Legge 23/12/1978, n. 833, relativa all’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l’emanazione dei provvedimenti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica;
- l’art. 50, comma 5, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti, nella sua qualità di Autorità sanitaria locale;
- il D.lgs. 31/03/1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regione e agli Enti locali;

Dato atto che

- il presente provvedimento, preventivamente comunicato al Prefetto ex art. 54 del D.lgs. 267/2000, è esecutivo dall’affissione nei parchi pubblici comunali e sarà pubblicato all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Bolano e trova applicazione fino all’emissione di nuove disposizioni;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

La permanenza della chiusura al pubblico di tutti le aree attrezzate a gioco ubicate all’interno dei parchi pubblici comunali di Bolano, Ceparana e Montebello di Mezzo fino a nuove disposizioni.

È fatto obbligo di rispettare la presente ordinanza.

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza a:
 - Comando di Polizia Municipale
 - Prefettura della Spezia
 - locale Comando Carabinieri di Ceparana

AVVERTE

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

In caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all'Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità, ai sensi dell'art. 650 c.p. e verrà altresì applicata ai trasgressori la sanzione amministrativa da 25,00 € a 500,00 € così come stabilito dall'articolo 7-bis del D.lgs. 267/2000

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

Bolano, li: 20/05/2020

Il Sindaco
(*Alberto Battilani*)